



Titolo

Tribunale Federale Nazionale – giurisdizione

Descrizione

L'art. 30 CGS CONI dischiude una vera e propria clausola di salvezza che accorda la facoltà di ricorrere al Tribunale Federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Consonante con il richiamato dettato è quello che connota l'art. 79 CGS FIGC, che prevede che il Tribunale Federale Nazionale giudichi, in prima istanza, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo rispetto ai quali non risulti pendente altro procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali, e l'art. 8, comma 10, Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo cui, per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari, la giurisdizione spetta agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi del citato art. 79 CGS FIGC.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

14/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 30 CGS CONI; art. 79 CGS FIGC

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 19/TFN del 29.7.2024 - (Ricorso del Parma Calcio 1913 Srl - Reg. Prot. 246/TFN-SD)